

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7948	23 dicembre 2020	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Partecipazione cantonale all'attuazione dell'art. 12 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (legge COVID-19) e relativa ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore)

INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
2.	LEGGE E ORDINANZA FEDERALE.....	3
3.	APPLICAZIONE CASI DI RIGORE IN TICINO.....	5
3.1	Principi di applicazione	5
3.2	Commento al decreto legislativo e alla legge	7
4.	RELAZIONE CON IL PIANO FINANZIARIO E IMPATTO SULLE RISORSE UMANE.....	16
5.	CONCLUSIONI.....	17
	DECRETO LEGISLATIVO URGENTE	18
	LEGGE	22

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, la proposta di adesione e partecipazione del Cantone Ticino alla concretizzazione delle misure a sostegno dei casi di rigore nell'ambito dell'attuazione dell'art. 12 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (legge COVID-19, stato 19 dicembre 2020) e della relativa ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, stato 19 dicembre 2020).

1. INTRODUZIONE

Il Cantone Ticino, al pari degli altri Cantoni, ha dapprima partecipato attivamente alla consultazione in merito all'ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 inviando le proprie osservazioni e proposte di miglioramento e, successivamente, seguito con particolare attenzione le discussioni in merito all'evoluzione dell'art. 12 della legge COVID-19.

Nell'ambito della consultazione, il nostro Cantone ha segnalato, in particolare, che la dotazione finanziaria prevista dalla Confederazione, alla luce della nuova situazione epidemiologica, era ritenuta insufficiente. Il Consiglio di Stato, oltre a richiedere un aumento degli aiuti previsti, ha pure richiesto una maggiore presa a carico dei contributi da parte della Confederazione. È stato inoltre sottolineato come i crediti COVID-19 andrebbero riattivati; richiesta che è stata in seguito nuovamente portata all'attenzione del Consiglio Federale.

Il Consiglio di Stato ha inoltre reso attenti che la prevista procedura di partecipazione dei cantoni, secondo la quale sarebbe necessario negoziare bilateralmente con la Confederazione un accordo e ottenerne in seguito una formale ratifica, così come il fatto che sarebbe richiesta la valutazione dei singoli dati aziendali relativi al 2020, avrebbero reso difficile rendere operativo lo strumento prima dell'inizio del 2021.

È stata invece apprezzata, in sede di consultazione, la prevista possibilità per i Cantoni di ricorrere a terzi per l'esame delle richieste. Tenuto conto della natura dell'operazione, il Cantone Ticino ha in questo senso richiesto anche che le cooperative di fidejussione fossero messe nella condizione di dare rapido e concreto supporto ai Cantoni.

L'esito della consultazione, così come le successive modifiche alla stessa legge approvate dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2020, sono da considerarsi sostanzialmente positive. In particolare è stata apprezzata la decisione di aumentare i fondi a disposizione, passati inizialmente da 400 milioni (50% a carico dei cantoni e 50% della Confederazione) a un miliardo di franchi, con una chiave di riparto più favorevole per i cantoni sull'aumento di 600 milioni (20% a carico dei cantoni e 80% a carico della Confederazione). In un secondo momento, è poi stata prevista un'ulteriore aggiunta di CHF 750 milioni (con una partecipazione da parte dei Cantoni, in questo caso, pari al 33%). La Confederazione ha inoltre previsto ulteriori CHF 750 milioni di riserva (senza partecipazione cantonale), per eventuali ulteriori misure, portando la dotazione finanziaria complessiva, tra cantoni e Confederazione a CHF 2.5 miliardi.

Considerato che si intende mettere subito a disposizione gli aiuti previsti per i casi di rigore, il presente messaggio presenta la richiesta dei necessari fondi cantonali e l'anticipo di quelli federali. Il messaggio illustra pure i settori beneficiari delle misure, nonché le procedure che si intendono adottare per gestire le richieste in maniera celere ma rigorosa, riducendo quindi il rischio di abusi. Il decreto legislativo è proposto con la clausola dell'urgenza (artt. 43 della Costituzione cantonale¹, 65 cpv. 1 lett. c e 71 LGC²), così da poter entrare in vigore immediatamente, cioè senza dover attendere che sia trascorso il termine referendario di 60 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale.

¹ Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; RL 101.100

² Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; RL 171.100

2. LEGGE E ORDINANZA FEDERALE

Con l'articolo 12 della legge COVID-19, le Camere federali hanno creato la base giuridica per la partecipazione della Confederazione alle misure di sostegno adottate a livello cantonale per i casi di rigore. In questo modo si intendono attenuare i casi di rigore direttamente o indirettamente riconducibili a misure ordinate dalle autorità.

A seguito dell'esito della consultazione lampo, svoltasi tra il 4 e il 13 novembre 2020, il 25 novembre 2020 il Consiglio Federale ha presentato una nuova ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, entrata in vigore prevista il 1° dicembre 2020. Una settimana prima, il 18 novembre, il Consiglio Federale aveva presentato il messaggio concernente le modifiche della legge COVID-19, per permettere in particolare di mettere a disposizione più mezzi per i casi di rigore, assumendosene una parte più consistente rispetto ai Cantoni.

Durante i lavori parlamentari della sessione invernale, il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati – con le rispettive commissioni dell'economia e dei tributi – si sono chinate sull'art. 12 della legge COVID-19 relativo ai casi di rigore, proponendo sia adeguamenti dell'articolo stesso sia modifiche all'ordinanza presentata il 25 novembre dal Consiglio federale. Diversi punti sono stati oggetto di discussione, tra i quali la percentuale di perdita di cifra d'affari al di sopra della quale far scattare le misure per i casi di rigore, la soglia minima di cifra d'affari, nonché il calcolo della cifra d'affari con la richiesta di considerare anche la copertura dei costi fissi. Durante il dibattito, anche a seguito dell'evolversi della situazione pandemica e dell'introduzione di nuove restrizioni federali, anche l'involucro finanziario complessivo è stato oggetto di numerose discussioni. Il 18 dicembre 2020 le camere hanno infine approvato le modifiche della legge COVID-19 per i casi di rigore.

L'articolo 12 della legge COVID-19 stabilisce che, se uno o più Cantoni lo richiedono e finanziano i relativi costi nella misura prescritta dalla legge, la Confederazione può sostenere finanziariamente nei casi di rigore le imprese che a causa della natura delle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche.

Un caso di rigore è dato quando la cifra d'affari annua 2020 di un'azienda di un settore coinvolto è inferiore al 60% della cifra d'affari media pluriennale (perdita di almeno il 40% di cifra d'affari nel 2020 rispetto alla media degli anni precedenti). Come indicato nell'introduzione, per casi di rigore si intendono quindi quei settori particolarmente colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia.

La legge COVID-19 stabilisce poi che il sostegno finanziario è accordato a condizione che l'impresa fosse redditizia o economicamente solida prima dell'epidemia di COVID-19 e non abbia già beneficiato di altri aiuti finanziari della Confederazione. Tra questi, per scelta del Canton Ticino, non rientrano le indennità per lavoro ridotto, le indennità per perdita di guadagno e i crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fidejussioni solidali COVID-19. Nel divieto di doppio sovvenzionamento rientrano invece, ad esempio, le imprese operanti nei settori della cultura, dello sport, dei media e dei trasporti pubblici, per i quali sono già previsti degli aiuti specifici. Se le attività di un'impresa sono chiaramente distinte, è prevista la possibilità di accordare diverse forme di aiuto, purché queste non si sovrappongano l'una con l'altra.

Per facilitare il trattamento e la comunicazione di dati personali e informazioni tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni stessi è stato inoltre introdotto nella legge COVID-19 un nuovo articolo 12a. Scopo della regolamentazione è individuare gli abusi e perseguirli. Considerato il rischio di abusi, la Confederazione ha ritenuto indispensabile che le imprese concedano allo Stato una consultazione integrale degli atti e che i Cantoni abbiano la facoltà di consultare tutti i dati necessari.

I dettagli relativi all'applicazione dell'art. 12 legge COVID-19 concernente i casi di rigore sono stati regolati nell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, aggiornata con le modifiche del 18 dicembre 2020 entrate in vigore il 19 dicembre 2020.

L'ordinanza federale fissa solo dei criteri minimi, che i Cantoni sono tenuti imperativamente a rispettare. I Cantoni possono pertanto definire altri criteri nei propri disciplinamenti, come la delimitazione dei settori aventi diritto, l'impostazione concreta dei provvedimenti per i casi di rigore o la loro durata. Spetta inoltre ai Cantoni, in caso di bisogno, inasprire ulteriormente o delimitare i requisiti minimi disciplinati a livello federale.

La responsabilità di applicazione spetta ai Cantoni, che devono definire i provvedimenti concreti per i casi di rigore. A tal riguardo è compito dei Cantoni disciplinare la procedura di sussidio in atti normativi cantonali. I dettagli tra Cantoni e Confederazione, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), verranno poi regolati con uno specifico contratto.

Per quanto concerne le procedure, è espressamente richiesto che i Cantoni esaminino le richieste inoltrate dalle imprese nel singolo caso. Ai fini della gestione possono però coinvolgere terzi come organizzazioni di fideiussione, banche, assicurazioni e fiduciarie.

L'ordinanza prevede di sostenere le imprese individuali, società di persone e persone giuridiche con sede in Svizzera iscritte a registro di commercio prima del 1° marzo 2020, con una cifra d'affari minima di CHF 50'000.- e che creano il loro valore aggiunto prevalentemente in Svizzera.

Nelle proprie disposizioni i Cantoni possono prevedere fideiussioni, garanzie, mutui e/o contributi a fondo perso, anche se quest'ultimi sono considerati dalla Confederazione più problematici rispetto ai fondi rimborsabili.

È inoltre espressamente previsto che le imprese beneficiarie debbano potere essere considerate redditizie o economicamente solide prima della richiesta, aver adottato i provvedimenti necessari alla protezione della liquidità e dei fondi propri nonché poter dimostrare in maniera credibile che, grazie agli aiuti, possano garantire la continuità aziendale. Oltre a questi criteri, per sostenere le imprese redditizie prima della crisi e con buone prospettive future, sono da prendere in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive. Nella valutazione di entrata in materia va anche considerata la quota parte di costi fissi non coperti.

Il seguente schema illustra i criteri relativi alla solidità economica che le imprese devono rispettare/dimostrare per poter accedere agli aiuti:



La quota parte di costi fissi non coperta, introdotta a seguito dell'esame del messaggio federale, ha in particolare quale obiettivo quello di focalizzare meglio gli aiuti per i casi di rigore a quelle imprese che hanno patito maggiormente a causa della loro struttura dei costi. Con l'inoltro della richiesta di aiuto, l'impresa deve pertanto confermare che dal calo della cifra d'affari a fine anno risulta una quota di costi fissi non coperti (tra i quali rientrano gli affitti) che compromette la propria solidità economica. Le imprese i cui costi consistono prevalentemente in costi salariali già coperti perlopiù mediante le indennità per lavoro ridotto e/o le indennità di perdita di guadagno per COVID-19 non devono essere considerate casi di rigore sebbene accusino un forte calo della cifra d'affari.

La Confederazione, anche alla luce dei casi di abuso emersi nell'ambito della concessione dei crediti COVID-19, pone particolar enfasi sulla necessità di adozione, da parte dei Cantoni, di misure adeguate per prevenire o ridurre i danni e per lottare contro gli abusi. La Confederazione è quindi disposta a partecipare al finanziamento dei casi di rigore solo in presenza di precise misure cantonali specifiche per lottare contro gli abusi.

Infine, la validità federale delle norme per i casi di rigore decadrà a fine 2021. Di conseguenza anche la partecipazione finanziaria della Confederazione ai provvedimenti cantonali decadrà a fine dicembre 2021.

3. APPLICAZIONE CASI DI RIGORE IN TICINO

3.1 Principi di applicazione

I crediti per i casi di rigore sono stati progressivamente aumentati (come richiesto anche dal Ticino) prevedendo ora quattro tranches, con differenti quote di partecipazione da parte dei Cantoni, fino ad arrivare a complessivi CHF 2.5 miliardi. La quarta tranche, pari a CHF 750 milioni interamente a carico della Confederazione, è prevista quale contributo supplementare per quei Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi.

La tabella seguente illustra la dotazione complessiva e la suddivisione tra Cantoni e Confederazione:

(importi in mio CHF)	1a tranche	2a tranche	3a tranche	4° Tranche (riserva)	Totale
Dotazione complessiva	400	600	750	750	2'500
<i>Quota parte cantoni</i>	50%	20%	33%	0%	
Contributo CH	200	480	502.5	750	1'932.5
Contributo Cantoni	200	120	247.5	0	567.5

In base alla chiave di riparto prevista dall'art. 15 dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, la quota spettante al Ticino sulle prime tre tranches ammonta al 4.32%, per complessivi CHF 51.08 milioni federali, se parteciperà con una propria quota parte, pari a CHF 24.52 milioni. Il Consiglio di Stato intende sfruttare appieno la disponibilità prevista dalla Confederazione, in modo da attivare complessivamente CHF 75.6 milioni, tra contributi federali e cantonali, a sostegno dei casi di rigore in Ticino.

Il Canton Ticino intende inoltre allinearsi alle disposizioni della legge COVID-19 concernente i casi di rigore e dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, regolando e precisando, a livello cantonale, solo quanto strettamente necessario, che in ogni caso dovrà essere approvato dall'autorità federale. I dettagli sono illustrati al capitolo 3.2, nel commento ai singoli articoli.

Il fatto di dover esaminare a livello cantonale ogni singola richiesta (con diversi criteri inderogabili stabiliti a livello federale), verificandone, oltre alla struttura dei costi, la solidità economica pregressa e le prospettive future, nonché l'attenzione posta dall'autorità federale sulla necessità di adottare adeguate misure per prevenire, lottare e perseguire gli abusi, rappresenta una sfida non indifferente per i Cantoni. La proposta di procedura illustrata dal presente messaggio è pertanto volta a garantire una gestione efficace, efficiente e rigorosa delle richieste e nel contempo prevenire la possibilità di abuso, sia in fase di richiesta che negli anni successivi alla concessione del sostegno pubblico.

L'abbassamento del limite della cifra d'affari a CHF 50'000.-, unito al fatto che ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, vanno considerate le imprese iscritte a registro di commercio prima del 1° marzo 2020, rappresentano due ulteriori elementi di complicazione nella valutazione della richiesta. In questi casi la correttezza della cifra d'affari presentata dovrà infatti essere valutata senza, verosimilmente, potersi basare su un conto annuale revisionato o su almeno un rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto e, in alcuni casi, senza disporre di almeno un esercizio d'attività 2019 completo quale termine di paragone per stabilire la percentuale di perdita di cifra d'affari nel 2020.

Il decreto legislativo e la legge proposti – oltre a specificare i settori beneficiari, le procedure, le forme di aiuto e le limitazioni d'impiego – presentano pure le misure di monitoraggio che si intendono adottare a livello cantonale e illustrano le sanzioni previste in casi di abuso. Contengono infine il dispositivo finanziario necessario sia per lo stanziamento degli aiuti che per la loro gestione.

Ricordiamo, inoltre, che sono attualmente disponibili altre importanti misure a sostegno di aziende e lavoratori (dipendenti e indipendenti). Le indennità per lavoro ridotto (ILR) rappresentano lo strumento faro per permettere di mantenere posti di lavoro e competenze in azienda. La Confederazione ha deciso di estendere in modo mirato le prestazioni delle ILR per far fronte alle conseguenze della pandemia (p. es. estensione della durata massima di riscossione, procedura di richiesta semplificata, allargamento della cerchia di beneficiari, abolizione del periodo di attesa, indennità al 100% per redditi modesti), determinando le necessarie basi legali all'interno della legge COVID-19. Nel periodo marzo-settembre 2020

in Ticino sono state versate indennità nette per un totale di 588 milioni di franchi (fonte: dati amstat.ch).

Sempre nell'ambito della legge COVID-19 sono previste indennità per perdita di guadagno (IPG). Queste possono essere versate, a determinate condizioni, a persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19. Tra i potenziali beneficiari rientrano, in particolare, i lavoratori indipendenti e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro. Anche in questo caso, le Camere federali hanno recentemente deciso di ottimizzare la misura, prevedendo una riduzione dal 55% al 40% della soglia di diminuzione della cifra d'affari registrata rispetto alla media 2015-2019 per la determinazione della «limitazione considerevole dell'attività lucrativa». In Ticino, da marzo a novembre 2020, sono state versate indennità per un totale di circa 140 milioni di franchi (fonte: dati IAS).

Infine, ricordiamo che la legge COVID-19 prevede anche aiuti per alcuni settori specifici, ovvero sport, media e cultura. Il Parlamento federale ha inoltre deciso, all'interno della legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (legge sulle fideiussioni solidali COVID-19), di fissare a otto anni il termine di rimborso per i prestiti garantiti COVID-19, che hanno permesso alle aziende di ottenere liquidità rapidamente e in maniera snella (fino al 31 luglio 2020).

Non va infine dimenticato che, oltre alle presenti misure relative ai casi di rigore, sono state proposte dal Consiglio di Stato con messaggio n. 7906 del 7 ottobre 2020 ulteriori misure di sostegno, rappresentate dalle prestazioni ponte COVID – a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus – a favore delle persone che attraversano un periodo di difficoltà economica a causa della pandemia di Coronavirus, con particolare attenzione ai lavoratori indipendenti. Il Consiglio di Stato rileva che prima di accedere agli aiuti delle prestazioni ponte, devono essere stati sfruttati tutti gli altri aiuti a disposizione, compresi quelli dei casi di rigore.

3.2 Commento al decreto legislativo e alla legge

Allegati al messaggio si trovano un decreto legislativo e una legge, che si differenziano solo per l'orizzonte temporale della loro validità. Infatti, il primo è dotato della clausola dell'urgenza, motivata dalla necessità di adottare subito misure per sostenere le imprese attive nei settori di cui all'art. 3 e che adempiono ai requisiti federali e cantonali per i casi di rigore, senza dover quindi attendere che siano trascorsi i tempi tecnici usuali.

Dopo l'entrata in vigore, prevista una volta ottenuta anche l'autorizzazione da parte dell'autorità federale preposta (SECO), il decreto legislativo resterà in vigore al più tardi fino alla fine del 2021, data alla quale scadranno anche le misure federali per i casi di rigore.

Per contro, le perdite del Cantone sulle fideiussioni dovrebbero prodursi perlopiù dopo il 31 dicembre 2021. Il pagamento successivo, effettuato a copertura di tali perdite, può tuttavia basarsi sulle garanzie fornite ai sensi degli articoli della legge COVID-19, dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore e del decreto legislativo in oggetto. Il pagamento può dunque essere effettuato anche se legge e ordinanza federali non saranno più in vigore.

La legge, munita di clausola referendaria e di durata indeterminata, assicurerà per il resto la continuità operativa della gestione e del monitoraggio dei contributi, sia in ambito amministrativo che penale, anche oltre la scadenza del decreto legislativo urgente.

Articolo 1 - Scopo del decreto legislativo e della legge

L'attuale art.12 della legge COVID-19 in merito ai casi di rigore, è stato ampiamente dibattuto durante la sessione invernale delle Camere federali. La sua applicazione è regolata nella relativa ordinanza, i cui articoli sono commentati nel dettaglio nel relativo rapporto esplicativo. Considerato che i Cantoni non possono derogare ai criteri minimi fissati dalla legge e dell'ordinanza federale, il decreto legislativo e la legge cantonali rimandano a entrambi i testi legislativi federali rinunciando, per evitare ridondanze e rischi di confusione, a riprendere a livello cantonale elementi già regolati a livello federale. Questa impostazione ha inoltre il vantaggio di poter recepire eventuali ulteriori modifiche a livello federale anche a livello cantonale. Legge, ordinanza e commentario federali sono pertanto parte integrante del decreto legislativo e della legge cantonali.

Articolo 2 - Competenze

Questo articolo regola compiti e competenza del Consiglio di Stato che, in particolare, dovrà elaborare le norme di attuazione, designare i servizi amministrativi competenti, stipulare l'accordo con la Cooperativa di fideiussione CFSud per la gestione amministrativa delle fideiussioni, definire forma e contenuti minimi del rapporto dell'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) a esercitare la funzione di revisore, stipulare l'accordo con la Confederazione e nominare un gruppo consultivo. Per una spiegazione di dettaglio del ruolo del revisore e del gruppo consultivo si rimanda al commento sull'art. 7.

In base all'evoluzione della situazione pandemica e ai suoi effetti sull'economia cantonale, il Consiglio di Stato potrà procedere all'aggiornamento dei settori beneficiari, di cui all'art. 3 del decreto legislativo e della legge.

Articolo 3 - Settori beneficiari

La legge COVID-19 cita quali casi di rigore quei settori che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'epidemia. Si tratta in particolare di imprese nei settori dell'organizzazione di eventi, baracconisti, operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche.

Malgrado la legge federale contempli già i principali settori colpiti, la lista non è da ritenersi esclusiva e la delimitazione precisa dei settori da sostenere è delegata ai Cantoni. Il Canton Ticino ha dapprima valutato, di concerto con l'Ufficio di statistica, se ci fossero dei dati statisticamente rilevanti in grado di fornire degli elementi più precisi per meglio delimitare i settori d'intervento ma, o le fonti non riguardano ancora l'anno 2020 e quindi non sono utili per analisi congiunturali oppure i dati disponibili, quali ad esempio le previsioni del PIL o le analisi di *sentiment* del KOF (Centro di ricerca congiunturale), si sono rilevati essere troppo generici per fornire degli elementi utili. Sono pure stati incrociati i dati della disoccupazione e del lavoro ridotto, ma ne risulta una situazione molto eterogenea che non fornisce criteri utili allo scopo.

Si è quindi optato – sulla base anche di un lavoro di confronto regolare con le parti sociali sull'andamento dell'economia, svolto anche nell'ambito del gruppo strategico per il rilancio economico – per un affinamento dei settori già indicati nella legge federale, adattandoli, laddove necessario, alle particolarità del nostro Cantone.

Questo approccio è stato adottato da vari Cantoni, che, tendenzialmente, si stanno orientando tutti ai settori individuati a livello federale, adattandoli se del caso alle specificità regionali.

Il Canton Ticino ha scelto di concentrare i propri sforzi sulle imprese attive nei settori illustrati dal presente articolo. Con la formulazione “*attive nei settori*” sono considerate pure le imprese che erogano forniture di beni o servizi in modo preponderante alle aziende dei settori beneficiari, se direttamente connesse allo svolgimento dell’attività principale di quest’ultime.

Tra i settori che sono stati particolarmente colpiti, vi sono quelli che presuppongono la presenza contemporanea di spettatori o partecipanti, le cui attività si svolgono in uno spazio o perimetro delimitato, sono pianificate e limitate nel tempo: si tratta in particolare delle aziende attive nel settore degli eventi, delle manifestazioni e dell'intrattenimento. A titolo meramente esemplificativo – non esaustivo – possono ad esempio essere citati i servizi di produzione e realizzazione di eventi e spettacoli, il noleggio di attrezzature per eventi, i servizi di catering per eventi o le imprese di gastronomia legate direttamente agli eventi. Tra i possibili beneficiari rientrano i giardini zoologici e parchi animali, come pure le sale da gioco, le discoteche e le sale da ballo.

Sono pure considerate le palestre private (incluse strutture affini come, ad esempio, le palestre d’arrampicata) e i centri sportivi privati, nonché i centri fitness e wellness (compresi i centri spa).

Un altro settore indubbiamente confrontato con persistenti difficoltà dovute al COVID-19, è quello dei viaggi, colpito da un’effettiva mancanza di domanda, in particolare dovuta alle difficoltà della clientela locale a muoversi a livello internazionale. Anche in questo caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono ad esempio essere citati i tour operator, le agenzie viaggi, i servizi di prenotazione di alloggi turistici e i trasporti terrestri non regolari. In questo settore, tra i potenziali beneficiari indiretti dei casi di rigore, rientrano pure i trasporti con taxi, che hanno subito una riduzione di clienti, anche dovuta alla mancanza di eventi o del turismo degli affari.

Proprio il turismo degli affari è il terzo settore identificato per l’applicazione dei casi di rigore, in quanto si trova confrontato a un’effettiva mancanza di domanda, dovuta alle difficoltà della clientela internazionale a raggiungere il Cantone o alla limitazione sul numero di assembramenti. Si tratta in particolare del settore MICE (acronimo di meetings, incentive, convention / conferences ed events / Exhibitions), che comprende hotel e ristoranti per seminari, strutture congressuali, sedi per seminari, sedi per eventi.

In merito al settore del turismo in generale, vi è da notare come il Ticino abbia vissuto, grazie ad un importante afflusso di turisti confederati nel corso dell’estate e della prima parte dell’autunno, una stagione tutto sommato positiva. Diverse aziende – tra le quali bar e ristoranti, strutture ricettive, attrattori turistici, impianti di risalita a fune, solo per fare qualche esempio – hanno potuto registrare risultati anche migliori rispetto alle precedenti stagioni. Questo andamento ha contribuito a limitare le perdite complessive sull’arco dell’intero 2020. I dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica il 7 dicembre 2020 indicano, infatti, che i pernottamenti turistici cumulati nella stagione estiva da maggio a ottobre 2020 in Ticino hanno registrato una perdita contenuta del 6.7% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre a livello nazionale, la perdita nello stesso periodo, si attesta al 40.9%. A questo risultato, per lo più straordinario, hanno in particolare contribuito le importanti campagne messe in campo dal Cantone, quali ad esempio la campagna “Vivi il tuo Ticino” – promossa

in collaborazione con l'Agenzia turistica del turismo (ATT) e Banca Stato – oppure ancora la campagna di marketing straordinaria gestita da ATT, che hanno permesso di dare un'importante boccata di ossigeno al settore della ristorazione e della ricettività cantonale. A favore del settore turistico cantonale sono stati stanziati aiuti diretti pari a circa CHF 7.6 milioni (dei quali CHF 6.2 milioni per l'azione Vivi il tuo Ticino, ca. CHF 0.5 per la campagna di marketing straordinaria dell'ATT, oltre a CHF 0.4 milioni per la riduzione delle tasse demaniali per uso suolo pubblico e degli affitti per attività commerciali di ristorazione e alloggio in stabili di proprietà del Cantone, ca. CHF 0.4 milioni per uno sconto del 30% sulle tasse annue pagate dagli esercizi pubblici, ovvero tassa sull'alcool e tassa di promozione turistica, oltre a un pacchetto di circa 0.1 milioni per un pacchetto di misure volte a favorire e potenziare il settore delle colonie estive), mentre ammontano a circa 8 mio di franchi le misure indirette (quali la sospensione dell'incasso delle rate dei mutui concessi ai sensi della legge sul turismo (LTur) o la possibilità di cessione dei crediti per sussidi LTur agli istituti bancari). Non va inoltre dimenticato che l'ente pubblico si sta adoperando per garantire anche nel 2021 l'offerta del Ticino Ticket, che permette di muoversi gratuitamente all'interno del Ticino con tutti i mezzi di trasporto pubblico associati alla Comunità tariffale Arcobaleno, beneficiando di un'interessante scontistica da parte di diversi impianti di risalita e attrattori turistici.

Considerato l'andamento complessivamente positivo per il turismo ticinese durante l'estate 2020, una maggiore precisazione dei possibili beneficiari è quindi, per il nostro Cantone, imprescindibile, in modo da poter mirare al meglio gli aiuti in quei comparti turistici che, a differenza del turismo *leisure*, hanno vissuto una stagione più difficile, come appunto quello del turismo degli affari (MICE).

A livello federale anche il settore della ristorazione è previsto quale possibile beneficiario dei casi di rigore. Anche il Ticino ha deciso di considerarlo.

Per quanto riguarda la categoria dei negozi la situazione è molto variegata, sia per ambito di attività che per dimensione. Proponiamo di poter considerare nell'ambito dei casi di rigore la piccola e media distribuzione, che dimostra di aver subito una flessione importante della cifra d'affari, secondo i parametri stabiliti dall'art. 12 della legge COVID-19.

In base ad un'eventuale evoluzione dell'ordinanza federale e della situazione economica cantonale, il Consiglio di Stato potrà procedere all'aggiornamento dei settori beneficiari.

Articolo 4 - Forma dell'aiuto

Il Canton Ticino ha deciso di sfruttare entrambi i principali strumenti di sostegno per i casi di rigore: i contributi a fondo perso e i mutui garantiti tramite fideiussione. Per quest'ultima forma il Ticino ha deciso di appoggiarsi sulla consolidata collaborazione con la Cooperativa di fideiussione CFSud, che già nella primavera del 2020 ha permesso di gestire in maniera efficiente i crediti COVID-19, dei quali l'economia del Canton Ticino ha beneficiato ampiamente con un importo complessivo pari a CHF 1,3 miliardi a favore di oltre 12'000 aziende e indipendenti.

Articolo 5 - Limitazione dell'aiuto

La prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi, rappresenta, sia per l'Autorità federale che per quella cantonale, una priorità. A questo scopo sono previsti l'art. 5

(limitazione d'impiego), l'art. 9 (obbligo di informare e assistenza da altre autorità), l'art. 10 (monitoraggio), l'art. 11 (restituzione) e l'art.12 (disposizioni penali).

Per quanto concerne la limitazione dell'aiuto, oltre a riprendere quanto già previsto a livello federale, l'art. 5 richiede espressamente l'adozione, da parte dell'impresa beneficiaria, di tutte le misure atte a evitare un impiego dei fondi che possa mettere in pericolo la continuità aziendale. In questo modo si pongono i presupposti per l'attività di monitoraggio e per le procedure sanzionatorie.

La limitazione dell'aiuto decade dopo il rimborso integrale di mutui o di crediti garantiti, in caso di rimborso volontario di contributi a fondo perduto o alla scadenza del periodo di monitoraggio.

Articolo 6 - Calcolo dell'aiuto

Il Canton Ticino – a differenza di molti altri Cantoni che hanno deciso di dedicare solo una minima parte, in alcuni casi anche solo il 10%, ai contributi a fondo perso – intende lasciare alle singole imprese la scelta della forma dell'aiuto che meglio si addice al proprio modello degli affari.

Non è pertanto prevista una suddivisione della dotazione finanziaria a disposizione per i casi di rigore, rinunciando a riservarne una parte per i contributi a fondo perso e un'altra per le fidejussioni. Il Canton Ticino ha altresì deciso di sfruttare al massimo la forchetta prevista per le due forme di aiuto, prevedendo pertanto la concessione di un contributo a fondo perso pari al 10% e di una fidejussione nella misura del 25% della cifra d'affari annua.

A fronte della scelta di sfruttare appieno i margini percentuali previsti dall'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore e della decisione di non suddividere a priori la dotazione finanziaria complessiva, si ritiene opportuno fissare un tetto massimo dell'aiuto ricevibile, fissato a CHF 350'000.- per quanto concerne i contributi a fondo perso, rispettivamente a CHF 1'000'000.- per le fidejussioni.

Gli aiuti sono da considerarsi quale partecipazione alla copertura dei costi fissi, tra i quali rientrano, ad esempio, gli affitti, i costi amministrativi, gli ammortamenti, ecc.

La valutazione del principale requisito alla base dei casi di rigore – la perdita di almeno il 40% di fatturato nel 2020 rispetto alla media dei due anni precedenti – sarà agevolata in presenza di un conto annuale revisionato o perlomeno del rendiconto dell'imposta sul valore aggiunto. Per le aziende che non sono sottoposte all'obbligo di annuncio all'IVA serviranno maggiori approfondimenti per evitare possibili abusi. Il fatto poi che l'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore preveda di considerare le imprese costituite o iscritte a registro di commercio prima del 1° marzo 2020, che non hanno pertanto né istoriato per quanto concerne il biennio di riferimento 2018-2019, né un anno completo di attività, rende più complessa la valutazione della plausibilità del calo percentuale del fatturato, considerato che in ogni caso l'Autorità federale richiede l'analisi di ogni singola richiesta.

Dal momento che si propone di non considerare nel calcolo della cifra d'affari 2020 le indennità di perdita di guadagno, le indennità per lavoro ridotto e gli eventuali crediti COVID-19 già ottenuti, si prevede, per una questione di parità di trattamento, di sommare alla cifra d'affari conseguita nel 2020 eventuali altri aiuti pubblici in relazione alla pandemia COVID-19, ricevuti nel corso del 2020 a livello comunale, cantonale o federale.

Va infine precisato che l'aiuto è calcolato moltiplicando la percentuale prevista alla cifra d'affari media di un'impresa negli anni 2018 e 2019. La cifra d'affari 2020 – alla quale vanno sommati eventuali aiuti pubblici in relazione alla pandemia COVID-19, ricevuti nel corso del 2020 a livello comunale, cantonale o federale – è invece rilevante solo per calcolare la perdita rispetto alla cifra d'affari media di un'impresa negli anni 2018 e 2019 e determinare così se un'impresa può essere considerata un caso di rigore (perdita superiore al 40%).

Articolo 7 - Procedura

Essendo espressamente previsto l'esame approfondito di ogni singolo caso, l'applicazione dell'ordinanza federale concernente i casi di rigore richiede una procedura più articolata rispetto a quella snella e veloce implementata in primavera 2020 per i crediti COVID-19. Ciò significa che i Cantoni devono disciplinare nei propri regolamenti il modo in cui le imprese comprovano l'esattezza di quanto dichiarano con la loro richiesta di sostegno e le modalità di verifica, così da prevenire o ridurre i danni e contrastare gli abusi. Sia le procedure che le valutazioni e le decisioni sui singoli casi verranno verificate a campione dal Controllo federale delle finanze, che potrà verificare sul posto l'esistenza, la completezza e la correttezza dei dati forniti dalle imprese.

Considerato quanto precede, la procedura prevede dapprima un'autovalutazione digitale del rispetto dei requisiti legislativi da parte dell'impresa richiedente. L'impresa, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, dovrà poi rivolgersi a un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR, la quale effettuerà le verifiche stabilite dal Consiglio di Stato e ne certificherà la correttezza. Solo in presenza di un'autovalutazione firmata positiva e del rapporto che certifica la correttezza dei dati da parte del revisore, l'azienda potrà inoltrare ai servizi cantonali competenti, in modalità digitale, la richiesta formale di sostegno, che verrà poi verificata in quanto a completezza e pertinenza. Per la gestione amministrativa delle fideiussioni verrà coinvolta la cooperativa di fideiussioni CFSud, competente per questo tema per il Canton Ticino. I costi del revisore, in caso di concessione dell'aiuto, saranno presi a carico fino a 2'500.- franchi dal Cantone. In caso di dubbio sull'appartenenza o meno di un'impresa ai settori beneficiari delle misure dei casi di rigore, l'impresa potrà inoltrare una richiesta preliminare di chiarimenti all'autorità preposta dal Consiglio di Stato, che per la valutazione potrà avvalersi del supporto di un gruppo consultivo. Il seguente schema illustra la procedura di inoltro della richiesta:



La verifica da parte di un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR permette di minimizzare gli abusi, rispondendo a un punto fondamentale richiesto dall'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, la quale aveva peraltro previsto di far capo a questo genere di professionalità. Il revisore è responsabile della verifica dei criteri di accesso, della solidità finanziaria, della quota di copertura dei costi fissi e del calo della cifra d'affari e con la firma del rapporto attesta la correttezza delle informazioni fornite con l'autovalutazione effettuata dall'azienda richiedente. Qualora ritenuto necessario, l'autorità cantonale sarà autorizzata a contattare il revisore per ulteriori richieste di documentazione.

La gestione amministrativa da parte di CFSud permetterà di ottimizzare il flusso di formalizzazione dei contratti e delle fideiussioni. Si tratta di un ruolo che CFSud ha assunto già durante la prima ondata in primavera 2020, emettendo fideiussioni per imprese con sede in Ticino per oltre 1,3 miliardi di franchi.

Per la gestione della procedura, considerato che – contrariamente a quanto avvenuto per la gestione dei crediti COVID-19 per le start-up, gestito sul portale della Confederazione easygov.swiss – la SECO intende mettere a disposizione dei cantoni esclusivamente un supporto per la rendicontazione, si sta già sviluppando, di concerto con il Centro sistemi informativi, un portale cantonale per la gestione digitale delle richieste.

Riassumendo, grazie all'autovalutazione si riesce a concentrare subito l'attenzione verso quelle imprese che effettivamente rispondono ai requisiti fissati a livello federale e cantonale, il ricorso al revisore permette di evadere in tempi celeri e con la dovuta qualità l'analisi della documentazione e della solidità aziendale, ponendo nel contempo le basi per una riduzione degli abusi. La scelta di gestire il flusso di richieste in maniera digitale permette inoltre di ricevere solo richieste complete di tutte le informazioni e allegati necessari, ciò che faciliterà la verifica da parte dei servizi preposti dell'Amministrazione cantonale. La collaborazione con la società di fideiussione permette inoltre di limitare i costi per la gestione amministrativa delle fideiussioni. Grazie alle prestazioni esterne dei revisori e della CFSud si evita inoltre di creare un nuovo servizio presso l'Amministrazione pubblica, che necessiterebbe di risorse supplementari, con competenze specialistiche e specifiche, difficilmente reperibili a corto termine.

Una volta stanziato l'aiuto per i casi di rigore, verrà poi attivato un sistema di monitoraggio, che si estenderà per 5 anni dalla concessione di un contributo a fondo perso e per 10 anni in caso di fideiussione.

Articolo 8 - Finanziamento

La Confederazione ha previsto aiuti in tre tranches: la prima fino a CHF 17.28 milioni prevede un cofinanziamento del 50%, mentre sulla seconda tranche di CHF 25.92 milioni è previsto un cofinanziamento dell'80%. A seguito della decisione annunciata l'11 dicembre dal Consiglio federale di aumentare i fondi complessivi di ulteriori CHF 750 milioni, con un cofinanziamento da parte dei Cantoni pari al 33%, il Canton Ticino beneficerebbe di ulteriori CHF 21.708 milioni federali a fronte di un'ulteriore partecipazione finanziaria cantonale pari a CHF 10.692 milioni. Questo significa che tutti i contributi a fondo perso versati fino a 17.28 milioni saranno finanziati dal Cantone al 50% mentre ulteriori versamenti vedranno una maggiore partecipazione della Confederazione. Complessivamente, per i casi di rigore in Ticino, sono previsti CHF 75.6 milioni, suddivisi in CHF 51.08 milioni federali e 24.52 milioni cantonali.

	1a tranche (50% a carico dei cantoni)	2a tranche (20% a carico dei cantoni)	3a tranche (33% a carico dei cantoni)	Totale
(importi in mio. CHF)				
Contributo CH per il TI	8.64	20.74	21.71	51.08
Contributo TI	8.64	5.18	10.69	24.52
Totale disponibilità finanziaria *	17.28	25.92	32.4	75.60
Costi di gestione esterni, a carico del cantone (revisione + CFSud)				3.00*
Costi di gestione interni a carico del cantone				0.50*
Totale complessivo				79.10
di cui a carico del Cantone				28.02

*Si tratta di una stima. L'importo complessivo dipenderà dal numero di decisioni positive (con relativa presa a carico dei costi della revisione fino a CHF 2'500 per caso) e di quante fideiussioni dovranno esser gestite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud.

L'accesso alle tre tranches è regolato dall'art. 12 cpv. 1 lett. a), b) e c) della legge COVID-19, mentre per quanto concerne la quarta tranche (CHF 750 milioni supplementari a carico della Confederazione) sarà il Consiglio federale a disciplinarne i dettagli.

Affinché i fondi messi a disposizione dalla Confederazione vengano impiegati nella maniera più efficiente possibile, entro il 30 giugno 2021 i Cantoni devono comunicare al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca se e in quale misura il contributo della Confederazione loro assegnato non è stato utilizzato oppure se e in quale misura necessitano di fondi supplementari. In tal modo sarà possibile ripartire fondi eventualmente inutilizzati fra i Cantoni che presentano un maggior fabbisogno finanziario. Precisiamo di aver già scritto alla Confederazione chiedendo che anche il Ticino sia considerato tra i destinatari dei mezzi finanziari supplementari – pari a 750 milioni di franchi – che la Confederazione intende mettere, se necessario, a disposizione dei Cantoni per l'attuazione delle misure a sostegno dei “casi di rigore”.

Sono inoltre stimati costi di gestione esterna pari a circa CHF 3 milioni, dovuti in particolare per i contributi versati alle imprese come partecipazione al costo di verifica del revisore e – in minima parte – per il costo di gestione della contrattualistica svolto da CFSud (indicativamente ca. CHF 50'000.-).

Per la gestione delle richieste, il loro controllo, lo stanziamento e l'erogazione degli aiuti, è previsto un supporto temporaneo per il 2021 di 4,5 equivalenti a tempo pieno, mentre per il monitoraggio dell'impiego dei sussidi e la lotta agli abusi (fino al 2026 per i contributi a fondo perso e fino al 2031 per le fideiussioni), è prevista la creazione di una PPA equivalente a tempo pieno per un periodo di 10 anni.

Articolo 9 - Obbligo di informare e assistenza da altre autorità

La condizione per una lotta efficace agli abusi è che i Cantoni abbiano la possibilità di verificare le informazioni relative alle imprese richiedenti, accedendo a dati provenienti da diverse fonti statali. Nell'ambito della sessione invernale delle camere federali, è stato approvato un nuovo art. 12a, che precisa il trattamento e la comunicazione di dati personali e informazioni tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni stessi. Scopo della regolamentazione è individuare gli abusi e perseguirli. Considerato il rischio di abusi nei contributi a fondo perso, la Confederazione ritiene indispensabile che le imprese concedano allo Stato una consultazione integrale degli atti e che i Cantoni abbiano la facoltà di consultare tutti i dati necessari.

In aggiunta a quanto già previsto a livello federale, si ritiene che anche i comuni siano messi nelle condizioni di potere fornire, su richiesta, delle attestazioni utili per l'analisi delle richieste, la concessione degli aiuti, il monitoraggio e la lotta contro gli abusi.

Articolo 10 - Monitoraggio

Come indicato più volte nel presente messaggio, la lotta agli abusi si svolge tramite diverse attività, quali:

- l'autovalutazione quale documento di valenza giuridica accresciuta;
- il ricorso sistematico a imprese di revisione con abilitazione dell'ASR;
- il ricorso a informazioni messe a disposizione da parte di altri servizi federali, cantonali e comunali;
- la verifica da parte dell'amministrazione della completezza e pertinenza dei dati forniti;
- l'appoggio alla società di fideiussione per la gestione amministrativa delle fideiussioni.

A queste si aggiungono le attività di monitoraggio, che il Cantone intende effettuare con un controllo annuale sistematico per il tramite di un'autocertificazione in merito al rispetto delle limitazioni all'impiego (art. 5) e tramite controlli a campione più approfonditi, che dureranno fino a dieci anni (cinque per i contributi a fondo perso) dalla data di stanziamento dell'aiuto.

Articolo 11 - Restituzione

La procedura è strutturata anche nell'ottica della prevenzione e della lotta agli abusi, ma non è verosimile presumere che la totalità degli stessi possa essere evitata, come evidenziato anche dai vari rapporti del Controllo federale delle finanze. La repressione dei comportamenti penali è oggetto della disposizione seguente, mentre la restituzione del sostegno indebitamente percepito, o al quale non si ha semplicemente più diritto, è oggetto della procedura amministrativa di restituzione.

Articolo 12 - Disposizioni penali

Oltre alla revoca della decisione di sostegno, in alcuni casi potrebbe rivelarsi necessario pronunciare una multa per sanzionare comportamenti scorretti.

Il codice penale (CP) prevede già delle fattispecie che potrebbero applicarsi a eventuali abusi commessi prima d'ottenere delle prestazioni quali quelle in parola. Si tratta, ad esempio, della falsità in documenti (art. 251 CP), la truffa (art. 146 CP), l'amministrazione infedele (art. 158 CP) e l'appropriazione indebita (art. 138 CP). Non è dunque utile prevedere, negli allegati decreto legislativo e legge, una specifica disposizione penale destinata a sanzionare comportamenti scorretti adottati nella prima parte della procedura.

Per quanto concerne invece la fase successiva all'ottenimento del sostegno, il Codice penale è di principio silente in merito a un'eventuale attitudine passiva adottata dal destinatario, motivo per cui appare opportuno prevedere la possibilità di perseguire e reprimere comportamenti scorretti. In particolare si intende poter reprimere con le lett. a) 23

e b) dell'art. 12 cpv. 1 del decreto legislativo e della legge la mancata collaborazione, sia concretizzata tramite atti che con omissioni, nell'ambito del monitoraggio dell'impiego del sostegno.

Articolo 13 - Entrata in vigore (art. 14 della legge munito di clausola referendaria)

Il decreto legislativo è proposto con la clausola dell'urgenza (artt. 43 della Costituzione cantonale³, 65 cpv. 1 lett. c e 71 LGC⁴), così da poter entrare in vigore immediatamente, cioè senza dover attendere che sia trascorso il termine referendario di 60 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale; in tal modo, una volta approvato dal Gran Consiglio, il decreto potrà essere immediatamente pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed esplicare i propri effetti. Si sottolinea che l'entrata in vigore immediata deve essere decisa dalla maggioranza del Gran Consiglio (art. 71 cpv. 1 LGC) e che un eventuale rinnovo della durata del decreto legislativo non potrà avere ulteriormente carattere d'urgenza (art. 71 cpv. 2 LGC).

4. RELAZIONE CON IL PIANO FINANZIARIO E IMPATTO SULLE RISORSE UMANE

Gestione corrente: nel 2021 l'importo massimo ammonta a CHF 75.6 milioni, di cui al massimo CHF 51.08 garantiti o rimborsati dalla Confederazione. Pertanto, l'importo netto massimo a carico del Cantone è pari a CHF 24.52 milioni.

I costi legati al versamento dei contributi a fondo perso e all'escussione delle fideiussioni, come anche i rimborsi della quota della Confederazione, sono registrati sul CRB 835.

I contributi a fondo perso erogati impatteranno unicamente l'esercizio 2021 (salvo gli eventuali rimborsi dai beneficiari nei 5 anni successivi), mentre le fideiussioni potranno avere un impatto fino al 2031.

I contributi cantonali per la copertura dei costi di revisione, per un importo massimo di CHF 2'500 per richiesta accolta dal Cantone, così come per le prestazioni della cooperativa di fideiussione CFSud per la copertura delle spese effettive, possono unicamente fare l'oggetto di una stima in quanto la spesa totale dipende dal numero effettivo di richieste inoltrate e accettate (attualmente CHF 3 milioni).

Il costo dei contributi a fondo perso e dell'escussione delle fideiussioni sarà registrato a carico del CRB 835 sui conti seguenti:

- conto 31320001 "Onorari e spese per consulenze, incarichi e perizie" per i costi relativi alle prestazioni della Cooperativa CFSud;
- conto 36350201 "Contributi per casi di rigore" per gli importi versati per i contributi a fondo perso e per le fideiussioni escusse;
- conto 36350202 "Contributi per spese di revisione – casi di rigore" per i contributi cantonali a copertura delle spese di revisione sostenute dai beneficiari di aiuti;
- conto 46300074 "Contributi federali per casi di rigore" per la quota dei versamenti per i contributi a fondo e per le fideiussioni escusse da rifatturare alla Confederazione.

L'accantonamento a copertura delle fideiussioni escusse è registrato sul conto 20840001 "Accantonamento per perdite su fideiussioni 931"; gli adeguamenti annuali legati alla valutazione del rischio di escussione delle fideiussioni in essere verranno registrati sul CRB 931, conto 34999001 "Accantonamento per perdite su fideiussioni". L'adeguamento di

³ Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; RL 101.100

⁴ Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; RL 171.100

questo accantonamento è registrato sul CRB 931, mentre il suo scioglimento per coprire i costi legati all'escussione delle fideiussioni è registrato a favore del CRB 835.

Per la gestione, controllo ed erogazione dei sussidi è prevista la creazione di 4.5 nuove unità a tempo pieno per il 2021 (personale ausiliario). Considerata la necessità di garantire un'attività di monitoraggio su un lasso temporale di 10 anni, a partire dal 2022 è prevista la creazione di una nuova unità a tempo pieno (PPA).

5. CONCLUSIONI

Dopo aver partecipato attivamente alla consultazione federale sui casi di rigore, proponendo sia un aumento dei contributi complessi sia delle modifiche di impostazione, il Canton Ticino si è da subito adoperato per rendere tempestivamente operativa la procedura di sostegno per i casi di rigore e ciò malgrado l'incertezza giuridica a livello federale, che ha portato all'adozione del testo legislativo definitivo solamente il 18 dicembre 2020 e la relativa ordinanza, stato 19 dicembre 2020.

Con le modalità di attuazione proposte il Consiglio di Stato intende sostenere le imprese attive nei settori particolarmente colpiti dalla pandemia, permettendo possibilmente tempi snelli di evasione – ma garantendo nel contempo la necessaria qualità nell'analisi di ogni singola richiesta – e adottando le necessarie misure per prevenire, lottare e sanzionare eventuali abusi.

Complessivamente sono previsti aiuti supplementari, rispetto a quanto già in vigore, pari a complessivi CHF 75.6 milioni.

Il Consiglio di Stato continua inoltre a seguire l'evoluzione dei possibili aiuti supplementari, attualmente al vaglio della Confederazione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnaldo Coduri

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 23 dicembre 2020 n. 7948 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Art. 1

Scopo

¹Il presente decreto legislativo disciplina i finanziamenti concessi nei casi di rigore alle imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19.

²Per quanto non regolato nel presente decreto legislativo vale quanto stabilito dall'art. 12 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (legge COVID-19) e dall'ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore).

Art. 2

Competenze

Il Consiglio di Stato:

- a) emana le norme d'esecuzione e designa le autorità competenti per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali;
- b) stipula il contratto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
- c) stipula un accordo con la cooperativa di fideiussione CFSud per la gestione amministrativa delle fideiussioni;
- d) definisce i contenuti minimi e la forma della verifica, che l'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere ai sensi della procedura di cui all'art. 6;
- e) nomina un gruppo consultivo per i compiti di cui all'art. 7;
- f) aggiorna i settori beneficiari.

Art. 3

Settori beneficiari

¹Fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dalla sezione 2 dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, il sussidio può essere concesso se l'impresa richiedente è attiva in uno dei seguenti settori:

- a) eventi, baracconisti, manifestazioni e intrattenimento;

- b) palestre, centri sportivi, centri fitness e wellness;
- c) viaggi, trasporti terrestri non regolari;
- d) turismo degli affari;
- e) ristorazione;
- f) piccola e media distribuzione.

²Il sussidio può essere concesso alle imprese iscritte nel registro di commercio prima del 1° marzo 2020.

Art. 4

Forma dell'aiuto

L'azienda può beneficiare dell'aiuto per casi di rigore sotto forma di:

- a) un contributo a fondo perso o
- b) una fideiussione per una durata massima di 10 anni.

Art. 5

Limitazione dell'impiego

¹L'impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell'impiego di cui all'art. 6 dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore.

²L'impresa beneficiaria è tenuta ad adottare tutte le misure atte a evitare un impiego dei fondi che possa mettere in pericolo la continuità aziendale.

³Il divieto d'impiego decade dopo il rimborso integrale di mutui o di crediti garantiti, in caso di rimborso volontario di contributi a fondo perso o alla scadenza del periodo di monitoraggio.

Art. 6

Calcolo dell'aiuto

¹I contributi a fondo perso ammontano al 10 per cento della cifra d'affari annua computabile, stabilita dal Consiglio di Stato conformemente all'art. 3 dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, ma al massimo a 350'000 franchi per impresa.

²Le fideiussioni ammontano al 25 per cento della cifra d'affari annua computabile, ma al massimo a 1'000'000 di franchi per impresa.

³La cifra d'affari 2020 è calcolata in base al valore dei beni venduti e dei servizi forniti, a cui si sommano eventuali aiuti pubblici diretti comunali, cantonali o federali in relazione alla pandemia COVID-19. Le indennità di perdita di guadagno per COVID-19, le indennità per lavoro ridotto (ILR), i crediti per le fideiussioni solidali COVID-19, le fideiussioni per le startup così come gli aiuti finanziari che le imprese ricevono sulla base del diritto ordinario non sono sommati alla cifra d'affari 2020.

Art. 7

Procedura

¹L'azienda che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve:

- a) attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autovalutazione;

- b) rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR che effettuerà le verifiche stabilite dal Consiglio di Stato e ne certificherà la correttezza;
- c) inoltrare la propria richiesta di contributo o di fideiussione in via digitale, secondo le modalità definite dall'autorità preposta dal Consiglio di Stato.

²In caso di dubbio in merito alla possibilità di rientrare tra i beneficiari degli aiuti di cui all'art. 3, l'impresa può inoltrare una richiesta preliminare di chiarimenti all'autorità preposta dal Consiglio di Stato, con le modalità da essa definite, che per la valutazione può avvalersi del supporto di un gruppo consultivo.

³Le attività di stanziamento e di erogazione dei contributi a fondo perso sono gestite dal Consiglio di Stato.

⁴Le decisioni concernenti le fideiussioni sono emanate dal Consiglio di Stato. Le fideiussioni sono istruite ed emesse dalla società di fideiussione CFSud.

⁵In caso di esito positivo della richiesta di aiuto, l'impresa beneficiaria può chiedere un rimborso per le spese sostenute per le prestazioni dell'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR fino ad un massimo di 2'500 franchi (IVA inclusa).

Art. 8

Finanziamento

¹Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di 75.6 milioni di franchi, di cui 51.08 milioni di franchi coperti dalla Confederazione.

²Per ogni caso con esito positivo è stanziato un contributo massimo di 2'500 franchi (IVA inclusa) per i costi dell'impresa di revisione. Per le prestazioni della cooperativa di fideiussione CFSud è prevista la copertura delle spese effettive, secondo quanto stabilito nell'accordo di cui all'art. 2 lett. b.

³Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 0.5 milioni di franchi.

⁴Le spese e i rimborsi di cui sopra sono registrati sul conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Art. 9

Obbligo di informare e assistenza da altre autorità

¹Con l'inoltro della richiesta l'impresa richiedente autorizza l'autorità preposta, oltre a quanto stabilito dall'art. 12a della legge COVID-19, a richiedere ai Comuni qualunque informazione e documento utile ai fini di valutare le richieste di sussidio e di effettuare le successive verifiche per prevenire, lottare e perseguire gli abusi.

²L'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere agli organi competenti, su richiesta e per un periodo massimo di dieci anni a partire dalla data di stanziamento del sussidio, le informazioni necessarie a prevenire, lottare e perseguire gli abusi.

Monitoraggio	Art. 10 ¹L'azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto delle limitazioni all'impiego. Il Consiglio di Stato definisce i particolari. ²L'autorità cantonale preposta può procedere a campione a una verifica del rispetto delle limitazioni.
Restituzione	Art. 11 ¹Chiunque viola le prescrizioni della legge o dell'ordinanza federale nonché del presente decreto o delle sue disposizioni esecutive è di principio tenuto alla restituzione del sussidio. ²L'obbligo di restituzione e il termine per la comminatoria della sanzione si estingue dopo 5 anni dalla decisione di concessione del contributo a fondo perso o dopo 10 anni dalla decisione di concessione della fideiussione.
Disposizioni penali	Art. 12 ¹Chiunque a) in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false o b) si oppone al controllo dell'autorità competente o lo impedisce in altro modo è punito con una multa sino a 40'000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale svizzero commina una pena più grave. ²Alle disposizioni penali si applica la parte generale del Codice penale svizzero. ³La procedura è regolata dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Entrata in vigore	Art. 13 ¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. ²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. ³Il presente decreto legislativo decade all'entrata in vigore della legge sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud o al più tardi il 31 dicembre 2021; esso non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Disegno di

LEGGE

sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 23 dicembre 2020 n. 7948 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Scopo

¹La presente legge disciplina i finanziamenti concessi nei casi di rigore alle imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19.

²Per quanto non regolato nella presente legge vale quanto stabilito dall'art. 12 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (legge COVID-19) e dall'ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore).

Art. 2

Competenze

Il Consiglio di Stato:

- a) emana le norme di esecuzione e designa le autorità competenti per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali;
- b) stipula il contratto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
- c) stipula un accordo con la cooperativa di fideiussione CFSud per la gestione amministrativa delle fideiussioni;
- d) definisce i contenuti minimi e la forma della verifica, che l'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere ai sensi della procedura di cui all'art. 6;
- e) nomina un gruppo consultivo per i compiti di cui all'art. 7;
- f) aggiorna i settori beneficiari.

Art. 3

Settori beneficiari

¹Fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dalla sezione 2 dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, il sussidio può essere concesso se l'impresa richiedente è attiva in uno dei seguenti settori:

- a) eventi, baracconisti, manifestazioni e intrattenimento;
- b) palestre, centri sportivi, centri fitness e wellness;
- c) viaggi, trasporti terrestri non regolari;
- d) turismo degli affari;
- e) ristorazione;
- f) piccola e media distribuzione.

²Il sussidio può essere concesso alle imprese iscritte nel registro di commercio prima del 1° marzo 2020.

Art. 4

Forma dell'aiuto

L'azienda può beneficiare dell'aiuto per casi di rigore sotto forma di:

- a) un contributo a fondo perso o
- b) una fideiussione per una durata massima di 10 anni.

Art. 5

Limitazione dell'impiego

¹L'impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell'impiego di cui all'art. 6 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore.

²L'impresa beneficiaria è tenuta ad adottare tutte le misure atte a evitare un impiego dei fondi che possa mettere in pericolo la continuità aziendale.

³Il divieto d'impiego decade dopo il rimborso integrale di mutui o di crediti garantiti, in caso di rimborso volontario di contributi a fondo perso o alla scadenza del periodo di monitoraggio.

Art. 6

Calcolo dell'aiuto

¹I contributi a fondo perso ammontano al 10 per cento della cifra d'affari annua computabile, stabilita dal Consiglio di Stato conformemente all'art. 3 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore, ma al massimo a 350'000 franchi per impresa.

²Le fideiussioni ammontano al 25 per cento della cifra d'affari annua computabile, ma al massimo a 1'000'000 di franchi per impresa.

³La cifra d'affari 2020 è calcolata in base al valore dei beni venduti e dei servizi forniti, a cui si sommano eventuali aiuti pubblici diretti comunali, cantonali o federali in relazione alla pandemia COVID-19. Le indennità di perdita di guadagno per COVID-19, le indennità per lavoro ridotto (ILR), i crediti per le fideiussioni solidali COVID-19, le fideiussioni per le startup così come gli aiuti finanziari che le imprese ricevono sulla base del diritto ordinario non sono sommati alla cifra d'affari 2020.

Art. 7

Procedura

¹L'azienda che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve:

- a) attestare il rispetto dei requisiti di legge mediante la compilazione di un modulo elettronico di autovalutazione;
- b) rivolgersi, in caso di esito positivo del processo di autocertificazione, a un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori), che effettuerà le verifiche stabilite dal Consiglio di Stato e ne certificherà la correttezza;
- c) inoltrare la propria richiesta di contributo o di fideiussione in via digitale, secondo le modalità definite dall'autorità preposta dal Consiglio di Stato.

²In caso di dubbio in merito alla possibilità di rientrare tra i beneficiari degli aiuti di cui all'art. 3, l'impresa può inoltrare una richiesta preliminare di chiarimenti all'autorità preposta dal Consiglio di Stato, con le modalità da essa definite, che per la valutazione può avvalersi del supporto di un gruppo consultivo.

³Le attività di stanziamento e di erogazione dei contributi a fondo perso sono gestite dal Consiglio di Stato.

⁴Le decisioni concernenti le fideiussioni sono emanate dal Consiglio di Stato. Le fideiussioni sono istruite ed emesse dalla società di fideiussione CFSud.

⁵In caso di esito positivo della richiesta di aiuto, l'impresa beneficiaria può chiedere un rimborso per le spese sostenute per le prestazioni dell'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR fino ad un massimo di 2'500 franchi (IVA inclusa).

Art. 8

Finanziamento

¹Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di 75.6 milioni di franchi, di cui 51.08 milioni di franchi coperti dalla Confederazione.

²Per ogni caso con esito positivo è stanziato un contributo massimo di 2'500 franchi (IVA inclusa) per i costi dell'impresa di revisione. Per le prestazioni della cooperativa di fideiussione CFSud è prevista la copertura delle spese effettive, secondo quanto stabilito nell'accordo di cui all'art. 2 lett. b.

³Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 0.5 milioni di franchi.

⁴Le spese e i rimborsi di cui sopra sono registrati sul conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Art. 9

Obbligo di informare e assistenza da altre autorità

¹Con l'inoltro della richiesta l'impresa richiedente autorizza l'autorità preposta, oltre a quanto stabilito dall'art. 12a della legge COVID-19, a richiedere ai Comuni qualunque informazione e documento utile ai fini di valutare le richieste di sussidio e di effettuare le successive verifiche per prevenire, lottare e perseguire gli abusi.

²L'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere agli organi competenti, su richiesta e per un periodo massimo di dieci anni a partire dalla data di stanziamento del sussidio, le informazioni necessarie a prevenire, lottare e perseguire gli abusi.

Art. 10

Monitoraggio

¹L'azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto delle limitazioni all'impiego. Il Consiglio di Stato definisce i particolari.

²L'autorità cantonale preposta può procedere a campione a una verifica del rispetto delle limitazioni.

Art. 11

Restituzione

¹Chiunque viola le prescrizioni della legge o dell'ordinanza federale nonché della presente legge o delle sue disposizioni esecutive è di principio tenuto alla restituzione del sussidio.

²L'obbligo di restituzione e il termine per la comminatoria della sanzione si estingue dopo 5 anni dalla decisione di concessione del contributo a fondo perso o dopo 10 anni dalla decisione di concessione della fideiussione.

Art. 12

Disposizione penale

¹Chiunque

- a) in violazione dell'obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false o
- b) si oppone al controllo dell'autorità competente o lo impedisce in altro modo

è punito con una multa sino a 40'000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale svizzero commina una pena più grave.

²Alle disposizioni penali si applica la parte generale del Codice penale svizzero.

³La procedura è regolata dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 13

Abrogazione

Il decreto legislativo urgente sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud del è abrogato e sostituito dalla presente legge.

Art. 14

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.